



## Vincenzo Turchi

(associato di Diritto ecclesiastico e di Diritto canonico nella Facoltà  
di Giurisprudenza dell'Università del Salento)

### La pronuncia della *Grande Chambre* della Corte di Strasburgo sul caso *Lautsi C. Italia: post nubila Phoebus\**

**SOMMARIO:** 1. Premessa - 2. La giurisdizione domestica sul caso *Lautsi* - 3. La sentenza della Seconda Sezione della Corte - 4. La sentenza della *Grande Chambre* - 5. Laicità al plurale - 6. Metagiuridica del crocifisso.

#### 1 - Premessa

La sentenza della *Grande Chambre* della Corte europea dei diritti dell'uomo del 18 marzo 2011 sul caso *Lautsi c. Italia* ha deciso definitivamente la questione della presenza del crocifisso nelle aule delle scuole statali italiane<sup>1</sup>, riformando la precedente pronuncia della Seconda Sezione della medesima Corte, del 3 novembre 2009<sup>2</sup>. Essa, tuttavia, non pare aver destato quella risonanza che aveva sollevato la sentenza di primo grado. Probabilmente, come insegna l'antico proverbio cinese: «fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce».

È peraltro anche vero che la decisione di prima istanza si poneva in netto contrasto rispetto ai principi sui quali si era attestata la prevalente giurisprudenza italiana, rappresentando quasi un *vulnus*

---

(\*) Il presente articolo sarà pubblicato sulla Rivista *Il diritto di famiglia e delle persone*, XL (2011), fasc. n. 4.

<sup>1</sup> Cfr. Corte EDU, Grande Camera, *Lautsi c. Italia*, 18 marzo 2011, in <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionId=72729571&skin=hudoc-fr> (in lingua francese), ed in [http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_20\\_1.wp?jsessionid=9F2B682A5492F06712C1D576AD336DE9.ajpAL02?previousPage=mg\\_1\\_20&contentId=SDU647659](http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?jsessionid=9F2B682A5492F06712C1D576AD336DE9.ajpAL02?previousPage=mg_1_20&contentId=SDU647659) (in lingua italiana). La sentenza può leggersi anche in *Il Regno. Documenti*, 2011, p. 233 ss.

<sup>2</sup> Cfr. Corte EDU, Seconda Sezione, *Lautsi c. Italia*, 3 novembre 2009, in <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=3&portal=hbkm&action=html&highlight=&sessionId=72729009&skin=hudoc-fr> (in lingua francese), ed in [http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg\\_1\\_20\\_1.wp?facetNode\\_1=1\\_2\(2009\)&previousPage=mg\\_1\\_20&contentId=SDU157180](http://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_20_1.wp?facetNode_1=1_2(2009)&previousPage=mg_1_20&contentId=SDU157180) (in lingua italiana), nonché in *Il Regno. Documenti*, 2010, p. 442 ss.



inferto alla soluzione “equilibrata” cui si era pervenuti nel nostro Paese nei confronti della presenza dei simboli religiosi negli spazi pubblici<sup>3</sup>, e contrastava altresì con gli stessi criteri stabiliti dalla giurisprudenza di Strasburgo in tema di libertà di educazione e di religione<sup>4</sup>, con potenziali ulteriori effetti riguardo a quanto accade nella maggioranza dei Paesi aderenti al Consiglio d’Europa<sup>5</sup>. Di qui, l’attenzione

---

<sup>3</sup> Cfr. **P. CAVANA**, *La questione del crocifisso nella recente giurisprudenza*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, XXXV (2006), p. 270 ss. Ad eccezione dell’isolata ordinanza del Tribunale (in composizione monocratica) di L’Aquila del 23 ottobre 2003 (in *Corriere Giuridico*, 2004, p. 224), che aveva disposto la rimozione del crocifisso da un’aula scolastica, ordinanza poi revocata da Trib. L’Aquila, 19 novembre 2003 (*ibidem*, p. 226), solo la Cassazione Penale, nella sentenza della IV Sezione, 1° marzo 2000, n. 439, Montagnana, in *Giurisprudenza costituzionale*, XLV (2000), p. 1121 ss., ha ritenuto costituire “giustificato motivo il rifiuto dell’ufficio di presidente, scrutatore o segretario - ove non sia stato l’agente a domandare di essere ad esso designato - la manifestazione della libertà di coscienza, il cui esercizio determini un conflitto tra la personale adesione al principio supremo di laicità dello Stato e l’adempimento dell’incarico a causa dell’organizzazione elettorale in relazione alla presenza nella dotazione obbligatoria di arredi dei locali destinati a seggi elettorali, pur se casualmente non di quello di specifica designazione, del crocifisso o di altre immagini religiose”. Sentenza, dunque, che spiega (ed esaurisce) i propri effetti sul piano delle esimenti penali. Successivamente, Cass. pen., Sez. VI, 10 luglio 2009, n. 28482, Tosti, in <http://www.olir.it>, ha ritenuto non sussistente il fatto di reato, configurandosi soltanto responsabilità disciplinare, nel comportamento del giudice che rifiuti di svolgere le proprie funzioni per la presenza del crocifisso nelle aule destinate alla trattazione delle cause, adducendo il mancato rispetto del principio di laicità dello Stato e della libertà di coscienza, mentre, nella medesima vicenda, la Cassazione Civile, a Sezioni Unite, con sentenza 14 marzo 2011, n. 5924, in <http://www.olir.it>, ha dichiarato che *la laicità dello Stato rappresenta un interesse diffuso e come tale adespota, perché facente capo alla popolazione nel suo complesso. Conseguentemente, non può essere fatta valere, come causa giustificante, la lesione di un interesse diffuso*. Nel caso di specie, dunque, poiché la Sezione disciplinare del CSM aveva affermato la responsabilità del ricorrente solo in relazione ai disservizi verificatisi per il rifiuto di tenere udienze in stanze o aule prive del crocifisso, e quindi in situazioni che - secondo l’accertamento fattuale della medesima Sezione disciplinare - non potevano comportare la lesione del suo diritto di libertà religiosa, di coscienza o di opinione, il ricorrente non può invocare a causa giustificante di tale rifiuto la pretesa tutela della laicità dello Stato o dei diritti di libertà religiosa degli altri soggetti che si trovavano nelle altre aule di giustizia della Nazione, in cui il crocifisso era esposto.

<sup>4</sup> Cfr. **C. CARDIA**, *Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso*, Torino, Allemandi, 2010, pp. 19 e 28; **A. SCERBO**, *Simboli religiosi e laicità a partire dal caso Lautsi v. Italy*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), novembre 2010, pp. 3-4 e 8.

<sup>5</sup> Come ricorda la sentenza della *Grande Chambre*, cit., par. 27, tra i 47 Stati membri del Consiglio d’Europa solo tre vietano i simboli religiosi nelle scuole pubbliche statali: Macedonia, Francia (eccetto i distretti di Alsazia e Mosella) e Georgia.



preoccupata di larghi settori dell'opinione pubblica, non solo italiana, circa gli esiti futuri che da quel giudicato potevano sortire<sup>6</sup>.

E, forse, su di un fronte opposto, presso quella parte della dottrina che aveva plaudito alla pronuncia della Seconda Sezione - vedendovi affermata una nozione di laicità quale asettica indifferenza e neutralità dello Stato rispetto al fenomeno religioso -, è subentrata una sorta di ripiegamento su livelli più circoscritti e contenuti di analisi.

Ad ogni modo, la sentenza della Grande Camera segna ora un importante punto di equilibrio nel bilanciamento, cui la Corte di Strasburgo ha sempre dichiarato di volersi attenere, tra le due polarità complementari costituite dall'universalità dei diritti proclamati nella Convenzione del 1950<sup>7</sup> e dalla pluralità e ricchezza delle tradizioni dei singoli Stati membri del Consiglio d'Europa<sup>8</sup>.

## 2 - La giurisdizione domestica sul caso *Lautsi*

La vicenda è fin troppo nota - nei suoi gradi interni di giurisdizione - per essere descritta analiticamente. Qui se ne riprenderanno soltanto i passaggi essenziali.

I genitori di Dataico e Sami Albertin, frequentanti l'Istituto comprensivo statale "Vittorino da Feltre" di Abano Terme, nel corso dell'anno scolastico 2001-2002 chiesero che fosse rimosso il crocifisso presente nelle aule scolastiche, perché ritenuto contrastante con il principio di laicità, cui essi avevano conformato l'educazione dei propri

---

<sup>6</sup> È sufficiente, a dimostrarlo, il numero cospicuo di interventi adesivi alla richiesta di riesame presentata dal Governo italiano alla Grande Camera: Armenia, Bulgaria, Cipro, Federazione Russa, Grecia, Lituania, Malta, Repubblica di San Marino, Principato di Monaco, Romania, tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa; "European Centre for Law and Justice", "Zentralkomitee der deutschen Katholiken", "Semaines sociales de France" e "Associazioni cristiane lavoratori italiani", tra le organizzazioni non governative; cui vanno aggiunti trentatré membri del Parlamento europeo: cfr. Corte EDU, Grande Camera, *Lautsi c. Italia*, 18 marzo 2011, cit., parr. 47-56.

<sup>7</sup> *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848.

<sup>8</sup> Istituito con il Trattato di Londra, il 5 maggio 1949. Gli Stati firmatari furono 10, tra i quali l'Italia. Per una descrizione del processo di organizzazione e di integrazione del continente europeo, cfr. **G. MACRÌ**, *Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell'Unione europea*, in **G. MACRÌ, M. PARISI, V. TOZZI**, *Diritto ecclesiastico europeo*, Roma-Bari, Laterza, 2006, p. 77 ss.



figli<sup>9</sup>. La contrarietà all'esposizione del crocifisso non era dunque determinata dalla diversa appartenenza confessionale, come del resto nella quasi totalità dei casi giurisprudenziali riscontrati nel nostro Paese<sup>10</sup>, e la circostanza dovrebbe far riflettere sul fatto che dietro alla questione dell'esposizione dei simboli religiosi nei luoghi pubblici non si agitano quasi mai supposte "guerre di religione", come alle volte si cerca invece di accreditare in sede politica, proponendone una lettura in chiave di scontro "di civiltà" e "tra civiltà".

Di fronte alla decisione della Direzione dell'Istituto di non accedere alla richiesta di rimuovere il crocifisso, la madre Soile Lautsi, di origini finlandesi, ricorse al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, eccependo in primo luogo la questione di legittimità costituzionale della normativa che disciplina la materia. La Consulta, con ordinanza del 15 dicembre 2004, dichiarò la questione manifestamente inammissibile per la natura regolamentare della normativa denunciata<sup>11</sup>. Rimessa la causa al giudice amministrativo, questi, stimato preliminarmente che «il principio di laicità dello Stato fa ormai parte del patrimonio giuridico europeo e delle democrazie occidentali», concluse che la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche, in virtù del significato che occorre riconoscergli, non viola il principio di laicità, costituendone anzi una delle fondamenta (sentenza del 22 marzo 2005)<sup>12</sup>.

La pronuncia del T.A.R. Veneto - della quale la sentenza della Grande Camera riporta ampi brani insieme a quella successiva del Consiglio di Stato<sup>13</sup> - non sminuisce il significato essenzialmente e primariamente religioso del crocifisso (comune, peraltro, a tutte le

---

<sup>9</sup> A titolo informativo, ricordiamo che il padre Massimo Albertin era militante dell'Unione Atei ed Agnostici Razionalisti (UAAR). Sui motivi per cui l'opposizione alla presenza del crocifisso in luoghi pubblici non possa essere considerata una forma di obiezione di coscienza, mi permetto di rinviare a **V. TURCHI**, *I nuovi volti di Antigone. Le obiezioni di coscienza nell'esperienza giuridica contemporanea*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2009, p. 185 ss.

<sup>10</sup> L'unica vicenda sollevata in base a motivazioni "confessionali" (cfr. Trib. L'Aquila 23 ottobre 2003, cit.), è stata dovuta ad un genitore italiano di religione islamica, peraltro non originariamente appartenente a questa confessione, ma convertitosi ad essa.

<sup>11</sup> Cfr. Corte Cost., ordinanza 13-15 dicembre 2004, n. 389, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2005, p. 759 ss.

<sup>12</sup> Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sez. III, sentenza 22 marzo 2005, n. 1100, in *Il foro amministrativo*, vol. IV, 2005, p. 648 ss.

<sup>13</sup> Le sentenze del T.A.R. Veneto e del Consiglio di Stato, sono esaminate, rispettivamente, ai parr. 15 e 16 della sentenza della Grande Camera, *Lautsi c. Italia*, 18 marzo 2011, cit.



confessioni cristiane e non al solo cattolicesimo)<sup>14</sup>, ma rileva come esso testimoni unitamente valori universali, quali la dignità dell'uomo, la tolleranza, l'eguaglianza e la libertà, che hanno fondato la civiltà del nostro Paese e, più in generale, dell'Europa. Lo stesso principio di laicità ha nell'evangelico "dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio" una delle proprie matrici storiche:

"In sostanza, non appare azzardato affermare che, attraverso i tortuosi e accidentati percorsi della storia europea, la laicità dello Stato moderno sia stata faticosamente conquistata anche (certamente non solo) in riferimento più o meno consapevole ai valori fondanti del cristianesimo; ciò spiega come molti giuristi di fede cristiana siano stati in Europa e in Italia tra i più strenui assertori della laicità dello Stato"<sup>15</sup>.

Si tratta, insomma, del crociano *perché non possiamo non dirci cristiani*<sup>16</sup>, o, se si vuole, del maritainiano *Cristianesimo e democrazia*<sup>17</sup>. Conclude sul punto il T.A.R.:

"Sarebbe quindi sottilmente paradossale escludere un segno cristiano da una struttura pubblica in nome di una laicità, che ha sicuramente una delle sue fonti lontane proprio nella religione cristiana"<sup>18</sup>.

Il crocifisso, "segno universale dell'accettazione e del rispetto per ogni essere umano in quanto tale"<sup>19</sup>, anche secondo il Consiglio di Stato - interpellato in sede di appello - simbolizza l'origine religiosa dei valori

<sup>14</sup> Su questo aspetto, cfr., *infra, amplius*, par. 4, segnatamente note 44-50.

<sup>15</sup> T.A.R. Veneto, Sez. III, sentenza 22 marzo 2005, n. 1100, cit. p. 657.

<sup>16</sup> Evocato dallo stesso T.A.R. al punto 8.1. della propria sentenza (*ibidem*, p. 655).  
Fonti dirette: **B. CROCE**, *Perché non possiamo non dirci cristiani* in *La critica*, 20 novembre 1942, e in **ID.**, *Discorsi di varia filosofia*, vol. I, Bari, Laterza, 1949.

<sup>17</sup> **J. MARITAIN**, *Christianisme et démocratie*, New York, Editions de la Maison Française, 1943, trad. it., *Cristianesimo e democrazia*, Milano, Vita e Pensiero, 1977, p. 31: "La questione non verte sul cristianesimo come credo religioso e come via alla vita eterna, ma sul cristianesimo come lievito della vita sociale e politica dei popoli e come apportatore agli uomini di speranza terrena; non sul cristianesimo come tesoro delle verità divine custodito dalla Chiesa, ma sul cristianesimo come energia storica che opera nel mondo. Non è nelle altezze della teologia, ma nelle profondità della coscienza profana e dell'esistenza profana che agisce il cristianesimo così inteso, prendendo talvolta forme eretiche e perfino di rivolta, in cui sembra rinnegarsi, come se i frammenti spezzati della chiave del paradiso, cadendo sulla nostra vita di miseria e unendosi in lega con i metalli della terra, riuscissero più della pura essenza del metallo celeste ad attivare la storia di questo mondo".

<sup>18</sup> T.A.R. Veneto, Sez. III, 22 marzo 2005, cit., p. 658.

<sup>19</sup> Sono ancora parole del T.A.R. Veneto, Sez. III, 22 marzo 2005, cit., p. 660.



che caratterizzano la civiltà italiana: la tolleranza, il rispetto reciproco, la valorizzazione della persona, l'affermazione dei suoi diritti, la considerazione per la sua libertà, l'autonomia della coscienza morale nei confronti dell'autorità, la solidarietà umana, il rifiuto di qualsiasi discriminazione. Di essi testimonia la

«trascendente fondazione, senza mettere in discussione, anzi ribadendo, l'autonomia (non la contrapposizione, sottesa a un'interpretazione ideologica della laicità che non trova riscontro alcuno nella nostra Carta fondamentale) dell'ordine temporale rispetto all'ordine spirituale, e senza sminuire la loro specifica "laicità", confacente al contesto culturale fatto proprio e manifestato dall'ordinamento fondamentale dello stato italiano. Essi, pertanto, andranno vissuti nella società civile in modo autonomo (di fatto non contraddittorio) rispetto alla società religiosa, sicché possono essere "laicamente" sanciti per tutti, indipendentemente dall'appartenenza alla religione che li ha ispirati e propugnati»<sup>20</sup>.

### 3 - La sentenza della Seconda Sezione della Corte

Insoddisfatta dell'interpretazione data dalla giurisprudenza italiana alla presenza del crocifisso nelle aule delle scuole statali, la Sig.ra Lautsi (originariamente in nome proprio e dei figli, successivamente insieme a costoro, divenuti nel frattempo maggiorenni) ricorreva alle cure della magistratura europea di Strasburgo, lamentando la violazione degli artt. 9 (*Libertà di pensiero, di coscienza e di religione*)<sup>21</sup> e 14 CEDU (*Divieto di discriminazione*)<sup>22</sup>, nonché dell'art. 2 Protocollo n. 1 (*Diritto di*

---

<sup>20</sup> Consiglio di Stato, sentenza 13 febbraio 2006, n. 556, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2006, p. 782 e in Corte EDU, Grande Camera, *Lautsi c. Italia*, 18 marzo 2011, cit., par. 16.

<sup>21</sup> Il quale recita: "1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo non può essere oggetto di restrizioni diverse da quelle che sono stabilite dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e della libertà altrui".

<sup>22</sup> Art. 14 CEDU: "Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche



istruzione)<sup>23</sup>. La Corte, nella sua prima sentenza dovuta alla Seconda Sezione, accoglieva il ricorso, ritenendo violato l'art. 2 Protocollo n. 1, interpretato congiuntamente all'art. 9 della Convenzione. La decisione si fonda su una equiparazione tra la situazione di chi è soggetto ad insegnamenti religiosi obbligatori di natura confessionale e quella di chi si trova in un ambiente scolastico caratterizzato dalla presenza del crocifisso, venendo in entrambi i casi a rilevanza il profilo "negativo" della libertà religiosa<sup>24</sup>:

"La libertà negativa non è limitata alla mancanza di servizi religiosi o di insegnamenti religiosi. Essa si estende alle pratiche e ai simboli che esprimono, in particolare o in generale, una credenza, una religione o l'ateismo. Questo diritto negativo merita una particolare protezione se è lo Stato che esprime una credenza e se la persona è messa in una situazione di cui non può liberarsi se non con degli sforzi e un sacrificio sproporzionati"<sup>25</sup>.

Anche in questo caso si realizzerebbe quell'"indottrinamento"<sup>26</sup>, posto dalla giurisprudenza della Corte quale limite da non valicare da parte degli Stati membri, e sul cui rispetto la medesima Corte è chiamata ad esercitare il proprio controllo. Con espressioni che sembrano francamente eccessive, il collegio della Seconda Sezione ha ritenuto che nella circostanza specifica si potrebbero verificare effetti "emotivamente perturbanti per studenti di altre religioni o per coloro che non professano nessuna religione"<sup>27</sup>. Cosicché, il crocifisso viene

---

o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione".

<sup>23</sup> Art. 2 Protocollo n. 1 CEDU: "Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche".

<sup>24</sup> Tale profilo (libertà di non credere) non coincide con la libertà religiosa intesa come "libertà negativa", che significa rivendicazione di una zona di estraneità rispetto ad interventi delle pubbliche autorità nella sfera intima dei convincimenti religiosi, e - per quanto è possibile - nelle loro manifestazioni esterne ("alienità dal potere", per dirla con **G. AMATO**, *Libertà (diritto costituzionale)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIV, Milano, Giuffrè, 1974, p. 277).

<sup>25</sup> Corte EDU, Seconda Sezione, *Lautsi c. Italia*, 3 novembre 2009, cit., par. 51.

<sup>26</sup> "[...] La scolarizzazione dei bambini rappresenta un settore particolarmente sensibile poiché, in questo caso, il potere vincolante dello Stato è imposto a degli animi cui manca ancora (secondo il livello di maturità del bambino) la capacità critica che permette di prendere distanza rispetto al messaggio derivante da una scelta preferenziale espressa dallo Stato in materia religiosa": *ibidem*, par. 46.

<sup>27</sup> *Ibidem*, par. 51.



«equivocamente riconosciuto non come segno di amore e di libertà, ma quale potenziale (e attuale) causa di “perturbazione emotiva”»<sup>28</sup>.

Inoltre, come ha rilevato autorevole dottrina, questa sentenza

“è incorsa in un errore sistematico di grande portata, perché ha esaminato la questione del crocifisso come se questo fosse l’unico simbolo religioso presente nella scuola, mentre la realtà scolastica italiana (come quella di molti Paesi europei) è ormai caratterizzata da una molteplicità di presenze e simboli religiosi, fattore questo che richiedeva uno specifico richiamo e una specifica analisi in sede giurisprudenziale per poter pervenire ad una pronuncia equilibrata e attenta ai diversi elementi in gioco”<sup>29</sup>.

Come si vedrà in seguito, sarà esattamente questo un aspetto sul quale tornerà la *Grande Chambre*, ponderandolo adeguatamente.

Infine, la sentenza della Seconda Sezione – “11 paragrafi frettolosi e apodittici”<sup>30</sup>-, non stimando adeguatamente il contesto storico e il complessivo quadro normativo del nostro Paese, finiva per assegnare un ruolo del tutto marginale alla dottrina del *margin di apprezzamento*, elaborata dalla Corte stessa quale criterio atto a garantire un legittimo ambito di autonomia e di discrezionalità, di cui deve poter fruire ogni Stato membro nel compito, suo proprio ed *insostituibile*, di apprestare la tutela primaria ai diritti e alle libertà fondamentali sanciti nella Convenzione<sup>31</sup>. Ruolo e responsabilità statali in cui si estrinseca il criterio di *sussidiarietà* della giurisdizione della Corte di Strasburgo<sup>32</sup>. Con l’effetto ulteriore di svuotare tutta “la ricchezza dell’iconografia

---

<sup>28</sup> A. BETTETINI, *Il crocifisso nelle aule scolastiche: la legittimità di un simbolo che “dà a pensare”*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, XXVI (2010), II, p. 289.

<sup>29</sup> C. CARDIA, *Identità religiosa e culturale europea*, cit., p. 30.

<sup>30</sup> J.H.H. WEILER, *Il crocifisso a Strasburgo: una decisione “imbarazzante”*, in *Quaderni costituzionali*, XXX (2010), p. 148.

<sup>31</sup> Sulla dottrina del margine di apprezzamento, cfr. R. SAPIENZA, *Sul margine d’apprezzamento statale nel sistema della Convenzione europea dei diritti dell’uomo*, in *Rivista di diritto internazionale*, LXXIV (1991), p. 571 ss.; F. DONATI, P. MILAZZO, *La dottrina del margine d’apprezzamento nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo*, in *La Corte costituzionale e le Corti d’Europa*, a cura di P. Falzea, A. Spadaro, L. Ventura, Torino, Giappichelli, 2003, p. 65 ss.; P. TANZARELLA, *Il margine di apprezzamento*, in *I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee*, a cura di M. Cartabia, Bologna, il Mulino, 2007, p. 145 ss.

<sup>32</sup> Cfr. A. SCERBO, *Simboli religiosi*, cit., p. 4 ss., con puntuali richiami di dottrina; *ivi* cfr. pure pp. 21 e 23; V. FIORILLO, *Il crocifisso a Strasburgo: l’Italia non è la Francia*, in *Quaderni costituzionali*, XXX (2010), pp. 145-146.





costituzionale degli Stati e le poliedriche forme di coinvolgimento con la religione”<sup>33</sup>.

Come giustamente è stato fatto notare:

«la Seconda Sezione della Corte europea [aveva] operato un decisivo *overruling* dei precedenti giurisprudenziali in materia senza adempiere, peraltro, al connesso obbligo di motivazione, derogando espressamente al ruolo di “giurisdizione sussidiaria delle libertà”, desumibile da una lettura sistematica delle disposizioni convenzionali e valorizzato dalla stessa Corte europea nella sua giurisprudenza»<sup>34</sup>.

<sup>33</sup> J.H.H. WEILER, *Il crocifisso a Strasburgo*, cit., p. 149.

<sup>34</sup> A. SCERBO, *Simboli religiosi*, cit., p. 4. Cfr., altresì, C. CARDIA, *Identità religiosa e culturale europea*, cit., p. 31 ss. Su questa prima sentenza è copiosa la dottrina sia costituzionalista sia ecclesiasticista: tra i vari contributi, cfr. P. CAROZZA, M. CARTABIA, *Moriremo francesi?*, in [www.ilsussidiario.net/articolo=47052](http://www.ilsussidiario.net/articolo=47052); S. MANCINI, *La supervisione europea presa sul serio: la controversia sul crocifisso tra margine di apprezzamento e ruolo contro-maggioritario delle Corti*, in *Giurisprudenza Costituzionale*, LIV (2009), p. 4055; M. RICCA, *Chi vuole il crocifisso? Domande semplici, democrazia interculturale, fede personale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., novembre 2009; M. RUOTOLO, *La questione del crocifisso e la rilevanza della sentenza della Corte europea dal punto di vista del diritto costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, LIV (2009), p. 5251 ss.; M. TOSCANO, *La lezione di Strasburgo: i casi Lombardi Vallauri e Lautsi*, in *Il diritto ecclesiastico*, CXX (2009), I, p. 519 ss., e già in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., maggio 2010; P. ANNICCHINO, *Is the glass half empty or half full? Lautsi v Italy before the European Court of Human Rights*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., maggio 2010; M.G. BELGIORNO DE STEFANO, *Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia. Una condanna annunciata della Corte Europea dei Diritti Umani*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., marzo 2010; M. CANONICO, *Esposizione di simboli e libertà religiosa: il caso del crocifisso nelle aule scolastiche*, in [www.diritticedu.unipg.it](http://www.diritticedu.unipg.it), marzo 2010; C. CARDIA, *Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso*, cit.; N. COLAIANNI, *Il crocifisso in giro per l'Europa: da Roma a Strasburgo (e ritorno)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., novembre 2010, p. 9 ss.; M. CROCE, *La “sana laicità” capitola a Strasburgo: la Corte europea dei diritti dell'uomo giudice di costituzionalità sulle fonti non primarie?*, in *Il foro italiano*, CXXXV (2010), IV, col. 67 ss.; V. FIORILLO, *Il crocifisso a Strasburgo: l'Italia non è la Francia*, cit., p. 145 ss.; M. LUGATO, *Simboli religiosi e Corte europea dei diritti dell'uomo: il caso del Crocifisso*, in *Rivista di diritto internazionale*, XCIII (2010), p. 402 ss.; R. NIGRO, *Il margine di apprezzamento e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani sul velo islamico*, in *Diritti umani e diritto internazionale*, 2008; M. SALVETTI, *La Corte di Strasburgo parla di laicità. La problematica dei simboli religiosi nello spazio pubblico alla luce dell'incidenza del diritto sovranazionale sull'ordinamento italiano*, in *Diritto e Religioni*, V, (2010), n. 2, p. 264 ss.; R. SAPIENZA, *Il crocifisso nelle aule scolastiche italiane: una questione ancora aperta*, in <http://www.sidi-isil.org/wp-content/uploads/2010/02/nuovo-sapienza1.pdf>; A. SCERBO, *Simboli religiosi*, cit.; J.H.H. WEILER, *Il crocifisso a Strasburgo: una decisione “imbarazzante”*, cit., p. 148 ss.; R. NAVARRO-VALLS, J. MARTÍNEZ-TORRÓN, *Conflictos entre conciencia y ley. Las objeciones de conciencia*, Madrid, Iustel, 2011, p. 383



Invocando questi ed altri motivi, il Governo italiano chiedeva il riesame della causa da parte della Grande Camera ai sensi dell'art. 43 della Convenzione<sup>35</sup>, e il collegio istituito nel suo seno per valutarne l'ammissibilità accoglieva la richiesta<sup>36</sup>.

Si trattava già di un primo risultato significativo: infatti dal 2002 sono state dichiarate ammissibili soltanto poco più di settanta richieste e dal maggio 2007 sono state respinte ben 718 istanze di riesame, mentre ne sono state ammesse solo 35<sup>37</sup>.

#### 4 - La sentenza della *Grande Chambre*

La Grande Camera, che a sua volta segue nella maggior parte dei casi un indirizzo restrittivo<sup>38</sup>, riformando la sentenza della Seconda Sezione richiama preliminarmente la propria giurisprudenza che ritiene l'art. 2

---

ss.; **J. PASQUALI CERIOLI**, *La tutela della libertà religiosa nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., gennaio 2011, p. 14 ss.

<sup>35</sup> Il riesame (sostanzialmente, un secondo grado di giudizio) è esperibile soltanto in situazioni eccezionali, quando "la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o comunque un'importante questione di carattere generale". Per comodità di lettura, si riporta il testo integrale dell'art. 43 CEDU (*Rinvio dinnanzi alla Grande Camera*): "1. Entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data della sentenza di una Camera, ogni parte alla controversia può, in situazioni eccezionali, chiedere che il caso sia rinviato dinnanzi alla Grande Camera. 2. Un collegio di cinque giudici della Grande Camera accoglie la domanda quando la questione oggetto del ricorso solleva gravi problemi di interpretazione o di applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, o comunque un'importante questione di carattere generale. 3. Se il collegio accoglie la domanda, la Grande Camera si pronuncia sul caso con sentenza".

Il *Ricorso presentato dal Governo italiano alla grande Camera contro la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo del 3.11.2009 - Lautsi contro Italia - (ricorso n° 30814/06) per la presunta violazione degli articoli 2, prot. 1 (diritto all'istruzione) e dell' articolo 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione)*, 28 gennaio 2010, si può leggere nel sito del Governo italiano <http://www.governo.it>, ed, in sintesi, ai parr. 33-40 della sentenza della Corte EDU, Grande Camera, *Lautsi c. Italia*, 18 marzo 2011, cit.

<sup>36</sup> *Press release issued by the Registrar*, n. 177, 2 marzo 2010, in <http://www.echr.coe.int/echr>.

<sup>37</sup> Questi dati sono citati in **S. BARTOLE**, *Simbolo religioso, simbolo passivo, simbolo civile: le metamorfosi forensi del Crocifisso*, in <http://www.sidi-isil.org/wp-content/uploads/2010/02/Bartole-per-sito-SIDI.pdf>, nt. 6, p. 6.

<sup>38</sup> Cfr. **S. BARTOLE**, *Simbolo religioso*, cit., nt. 7, p. 6: "solo meno di dieci delle 34 richieste di riesame presentate da un Governo e decise sino ad oggi hanno portato ad un parziale o totale rovesciamento della decisione della Camera (alcune per ragioni di rito)".



Protocollo n. 1 *lex specialis* rispetto all'art. 9 CEDU<sup>39</sup>. Peraltro, prosegue la Corte, l'art. 2 non dev'essere letto isolatamente, ma insieme agli altri articoli della Convenzione, segnatamente, nel caso di specie, all'art. 9<sup>40</sup>. Si tratta della tecnica dell'*assorbimento*, cui la Corte si è sempre attenuta allorché le è stato richiesto di esprimersi riguardo ad aspetti della libertà di religione connessi con quella di educazione<sup>41</sup>, e mercé la quale i profili attinenti alla prima non vengono esaminati disgiuntamente, ma nella prospettiva della libertà di educazione. Non si è dunque in presenza di un *escamotage* adottato dalla Corte per

“sottrarsi alla problematica più strettamente legata all'art. 9 della Convenzione per cui ogni limitazione alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione deve essere prevista dalla legge. Legge che nel caso non sussisteva essendo la materia disciplinata da circolari amministrative”<sup>42</sup>.

E, d'altronde, anche la Seconda Sezione della Corte, nella decisione di prima istanza, aveva proceduto sotto questo aspetto nella medesima maniera.

Relativamente alla questione specifica sottopostale, la Grande Camera riprende la giurisprudenza della Corte secondo la quale la definizione dei programmi scolastici rientra nelle prerogative degli Stati membri, mentre in linea di massima non spetta ad essa pronunciarsi su questioni che variano da Paese a Paese e di epoca in epoca. Suo compito è di valutare se i programmi siano svolti

---

<sup>39</sup> Cfr. Corte EDU, Grande Camera, *Lautsi c. Italia*, 18 marzo 2011, cit., par. 59.

<sup>40</sup> Cfr. *ibidem*, par. 60.

<sup>41</sup> Cfr., fra i tanti, il caso *Kjeldsen, Busk Madsen e Pedersen c. Danimarca*, 7 dicembre 1976, par. 52, in <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highkight=&sessionid=72161895&skin=hudoc-fr>, e il caso *Folgerø ed altri c. Norvegia*, Grande Camera, 26 giugno 2007, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2007, p. 695 ss. e in <http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=2&portal=hbkm&action=html&highkight=&sessionid=72403799&skin=hudoc-fr>, par. 84. Sul punto, mi permetto di rinviare a **V. TURCHI**, *Educazione e religione nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo*, in corso di pubblicazione presso Giappichelli, Torino, negli *Studi in onore di Rinaldo Bertolino*, *passim* e soprattutto, par. 6.

<sup>42</sup> Così **M.G. BELGIORNO DE STEFANO**, *Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia. Una condanna revocata, ma condizionata, dalla Corte Europea dei Diritti Umani*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., p. 7. Conseguentemente, secondo la stessa Autrice: “se la Corte si fosse orientata principalmente nell'alveo dell'art. 9 della Convenzione, le restrizioni imposte agli allievi non cattolici con l'esposizione del crocifisso, in quanto non previste da una legge (ma da un atto amministrativo) avrebbero potuto condurre in via preliminare alla constatazione della violazione dell'articolo 9 della Convenzione”.



“in maniera obiettiva, critica e pluralista, così da permettere agli alunni di sviluppare un senso critico a proposito in particolare del fatto religioso, in un’atmosfera serena, preservata da ogni proselitismo”<sup>43</sup>.

Anche la regolamentazione dell’ambiente scolastico, quando il diritto nazionale prevede che essa sia riservata alla competenza delle autorità pubbliche, rientra tra le funzioni che lo Stato assume nel campo nel campo dell’educazione e dell’insegnamento, e deve pertanto rispettare le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori, ai sensi dell’art. 2 Protocollo n. 1<sup>44</sup>. Il crocifisso è innanzitutto un simbolo religioso, e, riconosce il massimo collegio della Corte, questo fatto è sempre stato affermato anche dai giudici italiani<sup>45</sup>. Ed è vero: insistere

---

<sup>43</sup> Corte EDU, Grande Camera, *Lautsi c. Italia*, 18 marzo 2011, cit., parr. 59-62, la citazione riportata nel testo si trova al par. 62. Sulla (ancora recente) sentenza della Grande Camera, cfr. **M.G. BELGIORNO DE STEFANO**, *Il crocifisso nelle aule scolastiche*, cit.; **A. BETTETINI**, *Il crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., p. 281 ss.; **M. CARTABIA**, *La Corte del buon senso*, in *ilsussidiario.net*, 21 marzo 2011, <http://www.ilsussidiario.net/News/Editoriale/2011/3/21/La-Corte-del-buon-senso/160426>; **S. FERRARI**, *Sul crocifisso e su molto altro. Le sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo*, in *Il Regno. Attualità*, 2011, pp. 198-199; ; **V. FIORILLO**, *La sentenza della Grande Camera sul crocifisso: il ritorno del margine di apprezzamento*, in *Quaderni costituzionali*, XXXI (2011), p. 422 ss.; **N. HERVIEU**, *Droit à l’instruction et liberté de religion (art. 2 du Protocole n° 1 et art. 9 CEDH): Conventionalité de la présence des crucifix dans les salles de classe d’écoles publiques. L’affaire Lautsi c. Italie*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., marzo 2011; **A. LEONI**, *L’“Affaire Lautsi c. Italie”: la vicenda giudiziaria dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche*, *ibidem*, aprile 2011; **S. MANCINI**, *La sentenza della Grande Camera sul crocifisso: è corretta solo l’opinione dissenziente*, in *Quaderni costituzionali*, XXXI (2011), p. 425 ss.; **F.M. PALOMBINO**, *La decisione della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso Lautsi: un uso incongruo della nozione di “simbolo passivo”*, in <http://www.sidi-isil.org/wp-content/uploads/2010/02/Fulvio-Maria-Palombino-La-decisione-della-Grande-Camera-della-Corte-europea-dei-diritti-dell%E2%80%99uomo-nel-caso-Lautsi-un-uso-in1.pdf>; **R.**

**SAPIEN=**

**ZA**, *Ancora sulla questione del crocifisso nelle aule italiane*, in <http://www.sidi-isil.org/wp-content/uploads/2010/02/Rosario-Sapienza-Ancora-sulla-questione-del-crocifisso-nelle-aule-italiane2.pdf>; **L.P. VANONI**, *La sentenza della Grande Camera sul crocifisso: è una pronuncia corretta*, in *Quaderni costituzionali*, XXXI (2011), p. 419 ss.

<sup>44</sup> Cfr. Corte EDU, Grande Camera, *Lautsi c. Italia*, 18 marzo 2011, cit., parr. 63-65.

<sup>45</sup> Cfr. *ibidem*, par. 66. Infatti il significato per così dire “secolare” del crocifisso è stato costantemente ritenuto ulteriore e non primario dalle giurisdizioni italiane (cfr. *supra*), ma tale da renderne la presenza nelle scuole pubbliche assiologicamente e positivamente rilevante anche per i non credenti o per gli appartenenti ad altre confessioni. Pertanto non risultano convincenti le opposte affermazioni di **S. BARTOLE**, *Simbolo religioso, simbolo passivo, simbolo civile: le metamorfosi forensi del Crocifisso*, cit., p. 5, secondo il quale appare “[...] una manovra a dir poco spregiudicata



eccessivamente sul valore profano, civile, “laico” dei valori significati dal crocifisso rischia di offuscarne il primario ed essenziale messaggio religioso<sup>46</sup>. Del resto, secondo quanto ha rilevato autorevole dottrina: “[...] come quasi sempre accade, la croce nelle aule non è una croce stilizzata, ma un autentico crocifisso con il corpo di Cristo”<sup>47</sup>.

Ma, ciò precisato, il livello di influenza che il simbolo religioso può esercitare sugli alunni non è comparabile all’incidenza che possono avere sulla loro educazione gli insegnamenti di religione: il crocifisso, afferma la Grande Camera,

“è un simbolo essenzialmente passivo e questo aspetto è particolarmente rilevante per la Corte con riguardo specificamente

---

quella che, per ossequio all’esigenza tutta confessionale di assicurare nel tempo la pubblica esposizione del crocifisso, rovescia proprio il significato di questo simbolo attribuendogli una rilevanza civile che ne oblitera o ridimensiona ogni collegamento con i misteri della fede e dimentica che il crocifisso non è soltanto la Croce ma anche Cristo crocifisso, cui per vero pare difficile attribuire una qualche assorbente rilevanza civile”. Invero, nelle sentenze dei giudici amministrativi italiani ricorrono sovente anche specifici richiami al messaggio religioso ed al contenuto dottrinale del cristianesimo, oltre al mai obliterato valore primariamente religioso del crocifisso. D’altronde, come è stato esattamente osservato: “dire che il crocifisso gronda di significati culturali, almeno per la popolazione italiana, non vuol dire affatto che esso dismetta quelli religiosi”, e, per converso, “accertare il valore religioso del crocifisso non esclude affatto quello culturale. Ma ciò non dipende dal carattere *bicipite* di quel simbolo, come pure si potrebbe pensare. Creare questa tensione bipolare, corrispondente a una rigida alternativa tra religione e cultura, è sbagliato”: così **M. RICCA**, *Chi vuole il crocifisso?*, cit., p. 4.

<sup>46</sup> Si potrebbe altrimenti pervenire alla coppia paradossale di uno “Stato etico” e di un “Dio laico”, per riprendere il titolo dell’opera di **G. MOLteni MASTAI FERRETTI**, *Stato etico e Dio laico. La dottrina di Giovanni Gentile e la politica fascista di conciliazione con la Chiesa*, Milano, Giuffrè, 1983. Lacunosa sul punto la difesa del Governo italiano nella prima istanza di giudizio: cfr. **J.H.H. WEILER**, *Il crocifisso a Strasburgo*, cit., p. 149; **V. FIORILLO**, *Il crocifisso a Strasburgo*, cit., pp. 146-147; **ID.**, *La sentenza della Grande Camera*, cit., pp.422-423: l’Autrice (ivi) rileva che “La prima memoria difensiva presentata dal Governo italiano portava con sé in gran parte la responsabilità della condanna dell’autunno 2009”, mentre “Il testo del ricorso avverso la decisione di primo grado presentato nel gennaio 2010 cambiava del tutto impostazione, attestandosi su una linea di consapevolezza del tradizionale margine di apprezzamento statale seguito dalla Corte di Strasburgo, piuttosto che proseguendo sulla strada di argomentazioni storiche e politiche”.

<sup>47</sup> **J.H.H. WEILER**, *Il crocifisso a Strasburgo*, cit., p. 149. Lo stesso Autore, *ibidem*, p. 151, tuttavia rileva che “affermare che la croce è un simbolo prevalentemente religioso non significa che non rappresenti anche elementi culturali e nazionali”. **S. AMATO**, *La croce e il crocifisso: coazione e coesistenza nella fondazione del diritto*, in *Iustitia*, LIV (2001), p 266-267, nota icasticamente che: “Il Cristianesimo nasce [...] dall’esigenza di dare un volto all’altro: non si ferma alla croce, cerca il crocifisso; non si ferma alla sofferenza, cerca chi soffre”.



al principio di neutralità [...]. Non gli si potrebbe attribuire un'influenza sugli alunni comparabile a quella che può avere una lezione o la partecipazione ad attività religiose"<sup>48</sup>.

Un simbolo religioso, infatti, non impone comportamenti o l'assunzione di particolari obblighi ed impegni, come può risultare da atti quali il giuramento o dagli stessi insegnamenti<sup>49</sup>. Peraltro, «"simbolo passivo" non equivale, evidentemente, a "simbolo insignificante": si tratta piuttosto di un «simbolo che "dà a pensare"»<sup>50</sup>.

In realtà, come fondatamente aveva evidenziato la dottrina, la sentenza della Seconda Sezione circa il caso *Lautsi c. Italia* era affetta da una sorta di «salto logico», che trasferiva all'ambiente scolastico i caratteri che deve assumere un insegnamento per non costituire fonte di indottrinamento, di proselitismo:

“non si comprende in che modo la rimozione di un qualsivoglia simbolo corrisponda alla neutralità dell'insegnamento, se per neutrale si intende un insegnamento obiettivo, non settario, non mirato all'indottrinamento”<sup>51</sup>.

Considerata la lunga e consolidata tradizione storica dell'Italia in questa materia, la Grande Camera ritiene che rientra nell'ambito del *marginale di apprezzamento* del nostro Paese conservare la presenza del crocifisso nella aule scolastiche<sup>52</sup>, tanto più che, per la pluralità e la diversità di esperienze, non esiste in Europa un consenso circa la

---

<sup>48</sup> Corte EDU, Grande Camera, *Lautsi c. Italia*, 18 marzo 2011, cit., par. 72.

<sup>49</sup> Netta, in proposito, l'affermazione del giudice A. Power, nella propria opinione separata, ma concordante, che si legge allegata alla sentenza della Grande Camera: “L'esposizione di un simbolo religioso non obbliga nessuno a fare o ad astenersi dal fare qualsiasi cosa. Non richiede un impegno in qualsiasi attività [...]”.

<sup>50</sup> Secondo la chiave di lettura proposta da A. BETTETINI, *Il crocifisso nelle aule scolastiche*, cit.

<sup>51</sup> R. SAPIENZA, *Il crocifisso nelle aule scolastiche italiane*, p. 9. Concludeva l'Autore: «[...] l'idea che l'assenza di simboli religiosi sia l'unico modo per assicurare un insegnamento obiettivo e non settario appare dunque una estemporanea "scelta" della Corte, non logicamente necessitata né dal testo interpretato né dalla giurisprudenza della Corte stessa in argomento» (*ibidem*).

<sup>52</sup> Cosicché, secondo l'opinione separata concordante del giudice G. Bonello: “Date le radici storiche della presenza dei crocifissi nelle scuole italiane, rimuoverlo da dove si trova, discretamente e passivamente da secoli, non sarebbe stato un segno di neutralità dello Stato. Rimuoverlo sarebbe stato un segno di adesione positiva e aggressiva all'agnosticismo o al laicismo e sarebbe stato tutt'altro che un atto neutro”.



presenza dei simboli religiosi nelle scuole pubbliche<sup>53</sup>. Il margine di apprezzamento deve ritenersi pertanto

“inversamente proporzionale al grado di strutturazione ed omogeneità di un diritto a livello europeo”<sup>54</sup> e “risulta particolarmente ampio nei casi connessi all’esercizio della libertà religiosa ove il rispetto del margine di apprezzamento statale è la norma, la sua negazione è l’eccezione”<sup>55</sup>.

La *Grande Chambre*, la cui prassi “raramente conduce ad un *renversement* giurisprudenziale”<sup>56</sup>, ha così ricondotto la soluzione del caso sottoposte in sede di riesame nell’alveo dei “precedenti” decisi dalla Corte, mentre la Seconda Sezione se ne era discostata, senza adempiere adeguatamente l’obbligo di motivazione al riguardo<sup>57</sup>.

Inoltre, la Grande Camera osserva che per valutare l’effettiva incidenza di un simbolo religioso sui giovani alunni è altresì necessario prendere in considerazione l’intero contesto scolastico nel quale esso è collocato. Riguardo allo Stato italiano, deve riconoscersi un clima di ampio pluralismo ed apertura ad identità diverse: l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche statali è facoltativo; l’Italia apre lo spazio scolastico ad altre religioni; il velo islamico ed altri simboli o abbigliamenti religiosi non sono vietati; è tenuto conto delle esigenze religiose delle minoranze; non si riscontrano pratiche di

---

<sup>53</sup> Cfr. Corte EDU, Grande Camera, *Lautsi c. Italia*, 18 marzo 2011, cit., parr. 68-70 e 76. Dal canto suo, il giudice C. Rozakis, nella propria opinione separata concordante, condivisa dal N. Vajic, argomenta che: “la Corte prende attentamente in considerazione il grado di protezione che esiste all’interno degli stati europei e ha naturalmente la possibilità di innalzare il livello di protezione superiore a quello previsto dal singolo Stato convenuto, a condizione tuttavia che una forte evidenza mostri che un gran numero di altri stati europei hanno già adottato questo livello di protezione”. *Contra* l’opinione dissenziente del giudice G. Malinverni, cui aderisce il giudice Z. Kalaydjieva, secondo cui “[...] una cosa è certa: la teoria del margine di apprezzamento non può in alcun modo sollevare la Corte dall’esercitare le sue funzioni a norma dell’articolo 19 della Convenzione, che è garantire il rispetto degli obblighi derivanti agli Stati dalla Convenzione e dai suoi protocolli”.

<sup>54</sup> V. FIORILLO, *La sentenza della Grande Camera*, cit., p. 424, con rinvio a G. DE VERGOTTINI, *Oltre il dialogo tra le Corti*, Bologna, il Mulino, 2010, p. 79 ss.

<sup>55</sup> V. FIORILLO, *La sentenza della Grande Camera*, cit., p. 424. *Contra*, S. MANCINI, *La sentenza della Grande Camera*, cit., pp. 425-426.

<sup>56</sup> G. CASUSCELLI, *Convenzione europea giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo e sua incidenza sul diritto ecclesiastico italiano. Un’opportunità per la ripresa del pluralismo confessionale?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., settembre 2011, p. 36.

<sup>57</sup> Cfr. *supra*, nota 34.



intolleranza verso i non credenti<sup>58</sup>. Se queste sono senz'altro fondate argomentazioni che concorrono all'adozione della decisione finale cui è pervenuta la *Grande Chambre*, in dottrina esse sono sembrate perfino "condizionanti" la legittimità dell'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole statali italiane. Ad ogni modo, non si può non convenire sul fatto che "la invocata libertà per la religione di maggioranza si risolve in una maggiore libertà per tutti"<sup>59</sup>.

Sembra, quella della Grande Camera, effettivamente una ricognizione corrispondente al quadro normativo e sociale che connota, nei suoi elementi fondamentali, il sistema scolastico del nostro Paese.

"Ragionevolezza", è stato detto, "è il principio giuridico non esplicitato, ma che spiega il rovesciamento della decisione nel caso *Lautsi*"<sup>60</sup>. In particolare, alla Grande Camera va riconosciuto di aver svolto una funzione "equilibratrice"<sup>61</sup>, di più attenta ponderazione della decisione presa in modo probabilmente "temerario" dalla sentenza riformata, la quale aveva destato perplessità e dissenso non solo tra gli operatori giuridici, ma tra gli stessi cittadini d'Europa, che sono i veri protagonisti della "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali". *Post nubila Phoebus*.

## 5 - Laicità al plurale

Quantunque la *Grande Chambre*, con corretto uso di *self restraint*, dichiarò che "non le compete di pronunciarsi sulla compatibilità della presenza del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche con il principio di laicità, così come consacrato nel diritto italiano"<sup>62</sup>, pare altresì evidente che aver

---

<sup>58</sup> Cfr. Corte EDU, Grande Camera, *Lautsi c. Italia*, 18 marzo 2011, cit., par. 74.

<sup>59</sup> Così **M.G. BELGIORNO DE STEFANO**, *Il crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., p. 12.

<sup>60</sup> **M. CARTABIA**, *La Corte del buon senso*, cit., p. 2.

<sup>61</sup> Con un pizzico di enfasi, **R. SAPIENZA**, *Ancora sulla questione del crocifisso*, cit., p. 5, afferma che la Corte si assume un "ruolo di guida che incoraggia i timidi e frena gli animosi".

<sup>62</sup> Corte EDU, Grande Camera, *Lautsi c. Italia*, 18 marzo 2011, cit., par. 57, corsivo mio. In ogni caso, compito della Corte sarebbe stato quello di esaminare la compatibilità dell'esposizione del crocifisso con la *Convenzione* e non con il principio di laicità "così come consacrato nel diritto italiano". Ciò, d'altra parte, corrisponde anche alla giurisprudenza "della stessa Corte europea relativamente alla doverosità di riconoscere le giurisdizioni degli Stati contraenti come le istituzioni maggiormente idonee a salvaguardare i diritti e le libertà dei propri cittadini e i connessi principi fondamentali che animano i moderni Stati democratici" (**A. SCERBO**, *Simboli religiosi*, cit., p. 25); evidente manifestazione, quest'ultima, del principio di sussidiarietà.





ritenuto la presenza del crocifisso nelle aule delle scuole statali italiane non lesiva della libertà di coscienza (art. 9 CEDU) e del principio di eguaglianza (art. 14 CEDU)<sup>63</sup> sostanzialmente equivalga a considerare la normativa italiana concernente il crocifisso non in contrasto con il principio di laicità nel suo nucleo essenziale. Tanto più che la (presunta) violazione del medesimo principio era un motivo specificamente invocato dai ricorrenti<sup>64</sup>.

Ed allora, in questa sentenza la Corte lascia intendere come non vi sia un unico modello di laicità, desumibile dagli articoli della CEDU e con essi compatibile, cui confrontare le problematiche educative, religiose e di coscienza<sup>65</sup>. Accanto a forme più intransigenti di laicità, tendenti alla neutralizzazione dei riferimenti religiosi, come può esserlo la *laïcité à la française* (c.d. *laïcité de combat*, che ha in Turchia il proprio *pendant* orientale, salvo poi, in entrambi i Paesi, notevoli eccezioni nello stesso loro diritto interno)<sup>66</sup>, esistono forme diverse, più aperte ed

---

<sup>63</sup> L'esame della presunta violazione dei due articoli della Convenzione, ancorché non oggetto di autonoma indagine da parte della Corte, è dalla stessa ritenuto assorbito dal profilo della dichiarata "non violazione" dell'art. 2 Protocollo n. 1. E, mentre nel caso di *accoglimento* di un ricorso la tecnica dell'assorbimento potrebbe lasciare impregiudicata la questione dell'eventuale autonoma lesione dei diritti lamentata negli ulteriori motivi che sono assorbiti (e che pertanto possono *non* essere esaminati, perché il ricorso è già definito), nel caso di *rigetto* del ricorso, assorbimento significa che nel profilo esaminato è già ricompreso l'esame della(-e) doglianza(-e) "assorbita(-e)".

<sup>64</sup> Cfr. Corte EDU, Grande Camera, *Lautsi c. Italia*, 18 marzo 2011, cit., parr. 41, 43 e 44.

<sup>65</sup> Invero, per l'innanzi, il modello di laicità verso il quale la Corte aveva dimostrato di propendere era probabilmente quello "forte", à la française: cfr. **S. FERRARI**, *Sul crocifisso e su molto altro*, cit., p. 197, e, in riferimento alla sentenza della Corte EDU, Seconda Sezione, *Lautsi c. Italia*, 3 novembre 2009, cfr. **P. ANNICCHINO**, *Is the glass half empty or half full?*, cit., p. 17; **R. SAPIENZA**, *Il crocifisso nelle aule scolastiche italiane*, cit., p. 7; **A. SCERBO**, *Simboli religiosi*, cit., pp. 6-7, 22; **L.P. VANONI**, *La sentenza della Grande Camera*, cit., p. 421.

<sup>66</sup> Di *laicità positiva*, emergente dalla nostra Costituzione, e di *laicità negativa* caratterizzante l'esperienza francese e turca, parla **C. CARDIA**, *Identità religiosa*, cit., p. 30. Evidentemente, le situazioni storiche di questi due ultimi Paesi sono ben diverse: in Francia la laicità è intesa soprattutto come tutela della libertà di coscienza ed ha una matrice storico-culturale di ascendenza illuministica; in Turchia il principio di laicità svolge soprattutto un ruolo di presidio del sistema democratico nei confronti delle minacce provenienti dal c.d. "fondamentalismo islamico" (cfr. **M. PARISI**, *Simboli e comportamenti religiosi all'esame degli organi di Strasburgo. Il diritto all'espressione dell'identità confessionale tra (presunte) certezze degli organi sovranazionali europei e (verosimili) incertezze dei pubblici poteri italiani*, in *Il diritto di famiglia e delle persone*, XXXV (2006), p. 1434). Per quanto riguarda poi le "eccezioni" al principio di laicità riscontrabili nel diritto interno dei due Paesi, cfr., rispetto alla Francia, **F.**



accoglienti verso le plurali, “variopinte” identità di gruppi e persone, intrise di storia e di memorie<sup>67</sup>, sino al punto di potersi considerare compatibili con il principio di laicità ordinamenti costituzionali caratterizzati dalla presenza di una Chiesa di Stato o di una religione dominante (chi potrebbe dubitare del carattere fondamentalmente laico dell’Inghilterra?)<sup>68</sup>. Essenziale al *principio di laicità* si rivela il fatto che tutti gli Stati membri garantiscano il rispetto di un nucleo essenziale di diritti (i diritti e le libertà fondamentali garantiti nella Convenzione) e di principi, quali il pluralismo, la democrazia, la non identificazione tra ordinamenti religiosi ed ordinamenti civili<sup>69</sup>.

Va da sé che, oltre alla innovativa declinazione della *laicità al plurale*, dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo si può agevolmente inferire come ogni autentica *forma di laicità* (estrinsecazione di un medesimo *principio di laicità*) debba essere essa stessa pluralista al proprio interno, costituendo il pluralismo condizione essenziale di essa, come si è appena detto<sup>70</sup>.

---

**MARGIOTTA BROGLIO**, *Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell’Unione Europea*, in **ID.**, **C. MIRABELLI**, **F. ONIDA**, *Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al diritto ecclesiastico comparato*, Bologna, il Mulino, 2000, 2<sup>a</sup> ed., pp. 183 e 209; **F.E. ADAMI**, *Il fenomeno religioso nei Paesi dell’Unione Europea*, Urbino, QuattroVenti, 2002, p. 80 ss.; **P. CAVANA**, *Modelli di laicità nelle società pluraliste. La questione dei simboli religiosi nello spazio pubblico*, in *Archivio giuridico “Filippo Serafini”*, vol. CCXXVI (2006), p. 518; rispetto alla Turchia, **R. NAVARRO-VALLS**, **J. MARTÍNEZ-TORRÓN**, *Conflictos entre conciencia y ley. Las objeciones de conciencia*, cit., pp. 313-314.

<sup>67</sup> Conformi **A. BETTETINI**, *Il crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., p. 289; **V. FIORILLO**, *La sentenza della Grande Camera*, cit. p. 424; **A. LEONI**, *L’“Affaire Lautsi c. Italie”*, cit., p. 19; **L.P. VANONI**, *La sentenza della Grande Camera*, cit., p. 421. Sui vari “modelli” di laicità, cfr. **P. CAVANA**, *Modelli di laicità*, cit., p. 515 ss., secondo il quale: “una fattispecie emblematica [...], che consente di verificare l’esistenza di differenti modelli di laicità negli ordinamenti contemporanei, è costituita dalla questione dei simboli religiosi nello spazio pubblico” (ivi, p. 516). Cfr. pure **ID.**, *Laicità e simboli religiosi*, in *Lessico della laicità*, a cura di G. Dalla Torre, Roma Studium, 2007, p. 165 ss.

<sup>68</sup> Cfr. **G. DALLA TORRE**, *Metamorfosi della laicità*, in *Laicità e relativismo nella società post-secolare*, a cura di S. Zamagni e A. Guarnieri, Bologna, il Mulino, 2009, p. 148; **ID.**, *Le “laicità” e la “laicità”*, in *Archivio giuridico “Filippo Serafini”*, vol. CCXXVII (2007), p. 21. **G. CASUSCELLI**, *Convenzione europea*, cit., p. 41, ricorda secondo la giurisprudenza di Strasburgo “l’esistenza di una chiesa di stato non è di per sé incompatibile con il rispetto della libertà religiosa”. Cfr. pure **J.H.H. WEILER**, *Il crocifisso a Strasburgo*, cit., pp. 148-149.

<sup>69</sup> Anche “una laicità orientata al silenzio normativo e pedagogico a proposito della religione rispecchierebbe [...] un atteggiamento tutt’altro che neutro rispetto a una lettura del soggetto di diritto rivisto nella sua totalità antropologica” (così **M. RICCA**, *Chi vuole il crocifisso?*, cit., p. 16; ivi, cfr. pure pp. 22 e 29-30), e dunque, qualora radicalizzata, condurrebbe ad una sorta di “indottrinamento” al negativo.

<sup>70</sup> Cfr. altresì **M. RICCA**, *Chi vuole il crocifisso?*, cit., p. 21.



Sulla base di queste premesse, alcune implicite altre esplicite nella sentenza della *Grande Chambre*, i giudici di Strasburgo affermano che nella definizione dei programmi scolastici e nella regolamentazione dei simboli religiosi gli Stati membri godono di un legittimo *margin d'apprezzamento*<sup>71</sup>, il quale si estrinseca in criteri di opportunità esercitati in considerazione della propria storia e delle proprie tradizioni, e che porta a soluzioni che possono variare da Paese a Paese ed in relazione alle diverse epoche storiche. Come già rilevato in *premessa*, si tratta in sostanza di una importante manifestazione del principio di sussidiarietà, posto alla base del sistema del Consiglio d'Europa e della *Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, nonché dell'Unione Europea<sup>72</sup>. Nel caso specifico, esso vale ad individuare un nucleo essenziale, uno *standard* minimo comune di tutela dei diritti proclamati dalla Convenzione, salvaguardando insieme quella "meravigliosa ricchezza della diversità", sulla quale si basa il sistema della CEDU e che non può essere logorata "con rigide soluzioni uniformi e valide indistintamente per tutti gli Stati aderenti"<sup>73</sup>.

## 6 - Metagiuridica del crocifisso

Per "metagiuridica" intendo un discorso di secondo grado rispetto a quello (di primo grado) del diritto. Un discorso, quindi, che rappresenta riflessione e analisi critica del dato giuridico, il quale, in questo caso, ha ad oggetto del proprio discorso l'uso del simbolo religioso. Si tratta di un "punto di vista" riflessivo e problematico, non direttamente giuridico, eppure strettamente attinente al dato giuridico, manifestandone il *sensu*, così come può essere la filosofia del diritto nei confronti del diritto<sup>74</sup>. Si è quasi alla ricerca di un punto focale dal quale

---

<sup>71</sup> Conforme, ancorché in un contesto critico circa la sentenza della Grande Camera, *Lautsi c. Italia*, 18 marzo 2011, S. FERRARI, *Sul crocifisso e su molto altro*, cit., p. 199. Cfr. pure V. FIORILLO, *La sentenza della Grande Camera*, cit. pp. 424-425; L.P. VANONI, *La sentenza della Grande Camera*, cit., pp. 420-421.

<sup>72</sup> Cfr. A. BETTETINI, *Il crocifisso nelle aule scolastiche*, cit., p. 289.

<sup>73</sup> P. MAHONEY, *Marvellous Richness of Diversity or Individious Cultural Relativism?*, in *HPLR*, 1998, p. 3, cit. in A. SCERBO, *Simboli religiosi*, cit., p. 5.

<sup>74</sup> Cfr. F. D'AGOSTINO, *Giustizia. Elementi per una teoria*, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2006, p. 9. Tutto ciò, evidentemente, presuppone una concezione "classica" della filosofia. Resta a me cara, in proposito, una sintetica ma incisiva definizione di Sofia Vanni Rovighi: "l'esercizio della ragione per indagare qual è il senso della vita



sia possibile vedere più nitidamente il dato che si osserva, per comprenderne meglio l'essenza, il significato ed il valore, pur nella loro inesauribilità.

Mi sembra allora che da questa angolazione si possa affermare come il messaggio forte del crocifisso, *al livello specifico della giuridicità*, sia quello secondo cui *la vittima è innocente, è sempre innocente*.

Centrale, in proposito, la riflessione di René Girard diretta a contrapporre la *falsità* del mito del *capro espiatorio* (nel quale in virtù del meccanismo vittimario l'innocente sacrificato è ritenuto colpevole, al prezzo di una menzogna collettiva, cui partecipa la vittima stessa), alla *verità* disvelata dai vangeli: *l'innocenza della vittima*<sup>75</sup>.

«Gesù proclama la verità di un Dio che conosce e insegna l'innocenza delle vittime [...]. Perché il suo insegnamento fosse efficace e incisivo, Gesù non poteva limitarsi a proclamare accademicamente l'innocenza delle vittime, al pari degli intellettuali che denunciano le mistificazioni del potere o gli errori dei loro contemporanei; egli doveva al contrario perire come una vittima, fare della sua esistenza di vittima innocente il rovesciamento della tesi vittimaria per eccellenza, quella che istituisce un nesso tra colpa e sofferenza (e che i tre "amici" suggeriscono con insistenza a Giobbe, per ottenerne il consenso alla vittimizzazione)»<sup>76</sup>.

Per questo - sostiene Girard - i vangeli sono *scienza*, perché essi, rivelando l'innocenza della vittima, demistificano in modo definitivo il

---

umana non è altro che la filosofia". (S. VANNI ROVIGHI, *Presentazione*, in *L'enciclica Aeternis Patris di Leone XIII*, Milano, Vita e Pensiero, 1979, p. IX).

<sup>75</sup> Nella vastissima opera del grande pensatore, cfr., soprattutto, R. GIRARD, *Des choses cachées depuis la fondation du monde*, Paris, Édition Grasset & Fasquelle, 1978, tr. it. di R. Damiani, *Delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo*, Milano, Adelphi, 2010<sup>4</sup>; su René Girard, cfr. C. TUGNOLI, *Girard. Dal mito ai Vangeli*, Padova, Edizioni Messaggero, 2001, cui si rinvia anche per la bibliografia (p. 229 ss.).

<sup>76</sup> C. TUGNOLI, *Girard. Dal mito ai Vangeli*, cit., pp. 181-182, ed ancora, *ibidem*, p. 183: "La sconfitta di Dio agli occhi del mondo, la sua messa a morte da parte dei persecutori, non ripete la violenza fondatrice del sacrificio arcaico del capro espiatorio, ma al contrario rappresenta il disvelamento di quel sacrificio, la dimostrazione della sua falsità orribile. Per questo l'apparente sconfitta nella Passione è in realtà una vittoria sul mondo, l'incarnazione della verità del Logos di Dio che prende la difesa della vittima innocente. Mettendo a morte un essere innocente, gli uomini sono sopraffatti dalla resurrezione del Cristo, che esprime questo trionfo del Dio delle vittime sulla logica della potenza cruenta che unisce i persecutori nella loro cecità".



meccanismo vittimario<sup>77</sup>. E, in una chiave interpretativa non dissimile, è stato sottolineato che:

“il cristianesimo libera l’uomo dal rito e soprattutto dal sacrificio, chiedendogli solo la rammemorazione di quell’unico e definitivo sacrificio che è stata la morte di Cristo”<sup>78</sup>.

L’icona del crocifisso, nei luoghi pubblici dove si formano le persone o dove si attua la funzione “gravissima” di dare risposta alla loro domanda di giustizia, ricorda costantemente queste verità fondamentali<sup>79</sup>.

Ma anche il diritto, non ridotto a mera tecnica di costruzione sociale, milita - costitutivamente - a favore dell’innocente.

Si tratta di verità sedimentate nel corso di secoli e presenti, spesso probabilmente in modo irriflesso, nella coscienza dell’umanità

---

<sup>77</sup> Cfr. **C. TUGNOLI**, *Verità e menzogna nell’interpretazione della Passione. Il significato dell’opera di René Girard*, in *Il Margine*, XXII (2002), n. 2, p. 24. Prosegue l’Autore: “Diviene finalmente possibile costringere i nipotini di Nietzsche e di Heidegger a comprendere che l’esaltazione di Dionisio contrapposta al Crocifisso è l’affermazione netta e decisa [...] della logica sacrificale del mito, la difesa disperata del meccanismo vittimario ormai definitivamente smontato dai vangeli, la riproposizione della prospettiva persecutoria quando ormai l’innocenza della vittima ispira il pensiero e l’azione degli uomini che non possono più fare a meno di prendersi cura della delle vittime. Dionisio contro il crocifisso significa per Girard l’opposizione radicale tra il sacrificio arcaico e la Passione [...]. Gesù, il Dio delle vittime, disattiva il meccanismo sacrificale mitico mediante la verità che incarna: se la vittima è innocente ed è riconosciuta come tale, allora il sacrificio arcaico non ha più senso e si abolisce da sé” (*ibidem*, pp. 24-25). Cfr. pure **G. FORNARI**, *Introduzione*, in **R. GIRARD**, *La vittima e la folla. Violenza del mito e cristianesimo*, testi scelti e tradotti a cura di G. Fornari, Treviso, Santi Quaranta, 1998, p. 26.

<sup>78</sup> **F. D’AGOSTINO**, *Diritto e giustizia. Per una introduzione allo studio del diritto*, Cinisello Balsamo, San Paolo, 2000, p. 115. Le pagine successive di quest’opera sono pure esse dedicate al valore dianoetico e gnoseologico del messaggio evangelico.

<sup>79</sup> Merita di essere richiamata la nota pagina di Piero Calamandrei, nella quale l’illustre giurista sosteneva che: “Non disdice all’austerità delle aule giudiziarie il Crocifisso: soltanto non vorrei che fosse collocato, come è, dietro le spalle dei giudici [...]. Quasi si direbbe che sia stato lasciato lì apposta per impedire che lo vedano: e invece si vorrebbe che fosse collocato proprio in faccia a loro, ben visibile nella parete di fronte, perché lo considerassero con umiltà mentre giudicano, e non dimenticassero mai che incombe su di loro il terribile pericolo di condannare un innocente” (cfr. **S. DE NARDI**, *Crocifisso nei tribunali: le parole di Calamandrei*, in <http://corriereedelveneto.corriere.it/padova/notizie/cronaca/2009/12-novembre-2009/crocifisso-tribunali-parole-calamandrei-160>

1999086736.shtml).



tutta intera. Si tratta, per dirla ancora con René Girard, “delle cose nascoste sin dalla fondazione del mondo”<sup>80</sup>.

Compito della scienza giuridica e in particolare dell’ermeneutica del diritto<sup>81</sup> è di portarle al livello della consapevolezza e della coscienza, evidenziandone le radici storiche e la matrice culturale.

Merito della *Grande Chambre*, probabilmente in modo altrettanto irriflesso, è di averne con questa sentenza agevolato la memoria.

Ma vi è di più. Vi è un altro significato, *essenziale ed universale*, che accomuna il crocifisso e il diritto: l’essere, entrambi, segno di *speranza* e di *salvezza*.

Credo di potermi ritenere dispensato dall’argomentare riguardo al crocifisso: *l’essenza* del martirio della croce è null’altro che amore, il supremo atto di amore di Dio per l’uomo, il caro prezzo pagato per riscattarlo dal proprio limite, dal peccato e dalla morte, in una dimensione *escatologica* che riguarda la salvezza del suo essere integrale, fatto di anima e di corpo (*pneuma* e *sarx*)<sup>82</sup>. Ma anche il diritto, *a suo modo*, nel campo che gli è proprio, è segno e strumento di salvezza. Argomenta, al riguardo, il filosofo del diritto:

“tutto, nell’uomo, chiede di essere salvato, chiede, cioè, di essere *fornito di senso*. E la salvezza che il diritto può fornire all’uomo è quella di dar senso alla sua azione, secondo una logica di universale compostibilità: poiché *tutti* attendono dal diritto la salvezza delle loro azioni, questa non può essere salvezza di alcuni soltanto, ma assolutamente di tutti. La grandezza - e la drammaticità - del diritto consistono proprio in questo”<sup>83</sup>.

E, per comprenderlo,

“basta riferirsi all’esperienza umana in generale, e, in particolare, all’esperienza giuridica: all’irriducibile domanda di giustizia -

---

<sup>80</sup> Cfr. R. GIRARD, *Delle cose nascoste*, cit. Ho trovato significativa conferma della valenza anche giuridica (o, meglio, *metagiuridica*) del pensiero di René Girard in S. AMATO, *La croce e il crocifisso*, cit., p. 268 ss.

<sup>81</sup> “Non c’è ermeneutica autentica, se non si parte dall’ammissione che *il dato precede il pensiero* e che esso va *rispettato*, cioè *riconosciuto* nella sua specificità”: così F. D’AGOSTINO, *Filosofia del diritto*, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 178-179.

<sup>82</sup> Vorrei citare, qui, alcune bellissime parole scritte da G. LA PIRA, *L’attesa della povera gente*, Firenze, Libreria Editrice Fiorentina, 2<sup>a</sup> ed., 1978, p. 104: «I veri materialisti - “materialismo integrale”! - siamo noi che crediamo nel corpo di Cristo Risorto e nella conseguente destinazione terrestre e celeste, temporale ed eterna, del corpo umano!».

<sup>83</sup> F. D’AGOSTINO, *Filosofia del diritto*, cit., p. 3.



rivolta a tutti gli uomini - che sale alle labbra di chi abbia subito un torto”<sup>84</sup>.

---

<sup>84</sup> *Ibidem.*